

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI PICCOLI ANIMALI

1-. Viene costituita l'Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali A.I.V.P.A. fondata a Bologna il 5 marzo 1961.

AIVPA si articola al Suo interno in Gruppi di Studio e Associazioni ad essa affiliate.

2- Tale associazione è apolitica e non ha fini di lucro ed ha lo scopo di valorizzare culturalmente e deontologicamente la professionalità dei medici veterinari, che si dedicano prevalentemente alla cura e ai problemi degli animali da compagnia.

Persegue tali scopi accogliendo elementi ritenuti idonei al miglioramento del prestigio dell'Associazione; arricchendo il patrimonio culturale degli associati con Congressi, corsi e Pubblicazioni; avvalendosi della collaborazione di Persone, Enti, Sodalizi pubblici e privati, ritenuti utili allo scopo; favorendo, nel suo ambito, la costituzione ed il funzionamento di Gruppi di studi specialistici; difendendo gli interessi degli Associati da qualsiasi interferenza o prevaricazione da parte di persone, organismi pubblici o privati, tendenti a limitare o a sostituirsi all'esercizio della libera professione.

L'associazione non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.

L'associazione non può esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali.

L'associazione e i componenti degli organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

3- L'associazione è affiliata alla World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) e alla Federation of European Companion Animal Veterinary Association

	(FECAVA) con le quali collabora.	
	Art. 4	
	La sede dell'Associazione è fissata al recapito del Presidente o in altra sede da lui	
	designata; la segreteria al recapito del Segretario; la tesoreria al recapito del	
	Tesoriere	
	Art. 5	
	I membri dell'associazione sono distinti in:	
	a) Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti nel	
	campo della ricerca, dell'insegnamento o con altre benemerienze nel campo degli	
	animali d'affezione o Soci che si sono resi particolarmente utili ed attivi nel governo	
	dell'Associazione;	
	I Soci Onorari non hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa.	
	b) Soci Ordinari: tutti i medici veterinari, liberi professionisti, per i quali il Consiglio	
	Direttivo ha espresso parere favorevole e che accettano lo statuto dell'Associazione	
	e sono in regola con la quota associativa e tutti i colleghi iscritti alla data del 1°	
	ottobre 1994.	
	c) Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo	
	dell'Associazione.	
	Le quote sociali sono, inoltre, intransmissibili e non rivalutabili.	
	E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Art. 6	
	Ogni candidato all'ammissione come socio ordinario dovrà compilare un apposito	
	modulo, dal quale dovrà risultare:	
	a) generalità complete, età, domicilio e indirizzo ambulatorio, numero di telefono	
	numero di partita IVA;	

b) che si occupa prevalentemente di animali da compagnia;

c) l'iscrizione all'Ordine dei Medici veterinari e la qualifica di libero professionista;

d) che accetta senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Art.7

Il Consiglio Direttivo è composto dal PastPresident, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri.

Le cariche sociali da chiunque ricoperte non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività della Società.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni di componenti il Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti e così via.

Qualora il numero dei dimissionari risultasse superiore a tre si provvederà a nuove elezioni.

Dopo ogni triennio il PastPresidente lascia il Consiglio Direttivo, gli subentra il Presidente, la cui carica, a sua volta, sarà ricoperta dal Vice Presidente.

Il Segretario ed il Tesoriere restano in carica secondo l'art. 16.

Lasciano quindi il Consiglio Direttivo il PastPresidente e i due Consiglieri.

L'assemblea dei soci vota tre nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Segretario, Tesoriere e Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due volte.

Art.8

Ogni socio ha il dovere di pagare puntualmente la quota associativa annuale, che

	verrà proposta dal Consiglio Direttivo e votata dall'Assemblea. Il pagamento verrà	
	effettuato con le modalità richieste dalla Segreteria.	
	Art. 9	
	La qualifica di socio Ordinario può essere persa:	
	a) per dimissioni scritte al Presidente;	
	b) automaticamente dopo due anni consecutivi di morosità;	
	c) per espulsione dopo il parere espresso dal Collegio dei Probiviri e comunicato al	
	Socio dal Presidente.	
	Art. 10	
	Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:	
	1 PastPresidente;	
	1 Presidente;	
	1 Vice Presidente;	
	1 Segretario;	
	1 Tesoriere;	
	2 Consiglieri.	
	Art. 11	
	Il Collegio Probiviri è costituito da tre Soci, non facenti parte del Collegio Direttivo,	
	nè del Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci, non facenti parte del	
	Consiglio Direttivo, nè del Collegio dei Probiviri.	
	I componenti del collegio provibivi e del collegio dei revisori dei conti eletti ed	
	eleggibili, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in	
	relazione all'attività svolta dall'Accademia.	
	Art. 12	

	I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori	
	dei Conti durano in carica tre anni e verranno eletti dai soci presenti all'assemblea	
	generale.	
	Art.13	
	La nomina dei componenti eleggibili del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e	
	il Collegio dei Revisori dei Conti viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto;	
	in questa circostanza saranno nominati tre scrutatori.	
	Art. 14	
	In caso di parità dei voti conseguiti nelle elezioni, verrà effettuata l'estrazione a sorte	
	del nominativo.	
	Art. 15	
	Le votazioni per le cariche dovranno essere fatte mediante una scheda, nella quale	
	dovranno essere precisati un massimo di tre nominativi quali membri del Consiglio	
	Direttivo, tre nominativi quali componenti il Collegio dei Probiviri più un nominativo	
	quale supplente e tre nominativi quali Revisori dei Conti più un nominativo quale	
	supplente.	
	In tutti i casi dovranno essere specificati nome e cognome dei prescelti.	
	Non sono ammesse votazioni per delega.	
	Art. 16	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce nella stessa giornata delle votazioni, o comunque nel	
	più breve tempo possibile per ratificare la nomina del PastPresidente, il	
	Presidente e per eleggere tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il Vice Presidente e,	
	qualora fosse ritenuto opportuno, un nuovo Segretario e/o Tesoriere.	
	Art. 17	
	Qualora nel Consiglio Direttivo si dovesse rendere vacante un posto, subentrerà il	

	Socio non eletto che avrà avuto più voti. Questo vale anche se le vacanze	
	dovessero essere più di una, fino al limite di tre.	
	Se i posti vacanti saranno quattro o più, si procederà a nuove elezioni entro 180	
	giorni; in questo periodo il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica per	
	l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettorale.	
	Se dovesse rendersi vacante il posto di Presidente, subentrerà automaticamente il	
	Vice Presidente.	
	Se dovesse rendersi vacante il posto di Vice Presidente o quelli di Segretario o	
	Tesoriere, il Consiglio Direttivo si riunirà nel termine di trenta (30) giorni per coprire	
	le cariche rese vacanti.	
	Art. 18	
	Qualora nel Collegio dei Probiviri o nel Collegio dei revisori dei Conti dovesse	
	rendersi vacante un posto, subentrerà il Socio supplente.	
	Art. 19	
	Il Consiglio Direttivo è responsabile del funzionamento dell'associazione nei limiti	
	stabiliti dallo statuto. Esso deve inoltre fissare le date delle assemblee e dei	
	congressi e dei corsi di aggiornamento, nonché curarne lo svolgimento.	
	A sua discrezione il Consiglio Direttivo potrà affidare determinati incarichi ad altri	
	soci, od anche a non soci, i quali dovranno tempestivamente informare il Presidente	
	di tutti gli sviluppi.	
	Art. 20	
	Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;	
	esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per	
	lo svolgimento dell'attività sociale; studia e coordina problemi e proposte che	
	interessano l'associazione; attua quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento	

	degli scopi statutari, sempre dopo averne avuto mandato dal Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca, ove qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo ed eventuali Commissioni formate da Soci e non Soci, incaricate dal Consiglio	
	Direttivo come da articolo 19, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno	
	15 giorni prima.	
	Per cause emergenti la convocazione potrà essere effettuata telefonicamente.	
	Il Presidente dovrà presentare all'Assemblea annuale una relazione economico-	
	finanziaria dell'attività svolta e un preventivo dell'attività da svolgere nell'anno	
	seguinte.	
	Il Presidente rappresenta legalmente sia l'Associazione che il Consiglio Direttivo.	
	Art. 21	
	Il Vice presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente allorchè questi sia impedito.	
	Art. 22	
	Il segretario tiene l'elenco dei soci, registra le presenze alle riunioni, cura il disbrigo	
	della normale corrispondenza.	
	Il Tesoriere custodisce i fondi sociali, rendendone conto all'Assemblea Generale	
	annuale e al Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo richiederà; provvederà alla	
	esazione delle quote sociali ed all'invio delle tessere associative.	
	Il Tesoriere predispose il conto consuntivo annuale unitamente alla relazione	
	economico-finanziaria e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria	
	e, successivamente, all'approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della	
	Società.	
	Cessando dalla carica il Tesoriere trasmetterà al suo successore, in presenza del	
	Presidente e di un Consigliere, i fondi sociali, i libri contabili e qualsiasi altra	
	proprietà dell'Associazione in consegna, stendendone regolare verbale.	

	Art. 23	
	La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta dal Presidente o, a sua	
	delega, dal segretario. Essa dovrà essere inviata per iscritto con lettera almeno 15	
	(quindici) giorni prima della data stabilita e contenere l'Ordine del Giorno della	
	riunione.	
	Art. 24	
	La riunione del Consiglio Direttivo è valida qualora siano presenti almeno cinque	
	componenti.	
	Art. 25	
	Il Consiglio Direttivo nomina un delegato presso la WSAVA e la FECAVA.	
	Detti delegati permangono in carica per il periodo stabilito dal Consiglio stesso; il	
	loro mandato decade comunque insieme a quello del Consiglio Direttivo che li ha	
	nominati	
	Art. 26	
	L'Assemblea generale dei soci verrà convocata almeno una volta l'anno dal	
	Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. La comunicazione ai soci verrà	
	inviata almeno 15 giorni prima la data fissata per l'adunanza mediante lettera	
	contenente: l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della	
	prima e della seconda convocazione, oppure con altra modalità che sia idonea ad	
	assicurarne la ricezione da parte degli aventi diritto.	
	L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci,	
	in seconda convocazione, almeno un'ora più tardi, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti.	
	Non sono ammesse deleghe.	
	In tale occasione verranno udite le relazioni economico-finanziarie, ed in seguito si	

provvederà a:

a- approvare le relazioni suddette, sia per quanto riguarda il bilancio consuntivo che preventivo;

b- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;

c- nominare, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (Articolo 15);

d- deliberare su eventuali modifiche allo statuto;

e- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sulle varie ed eventuali.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Art. 27

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o di almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo; di tale assemblea verrà inviata convocazione con almeno 30 giorni di anticipo.

L'ordine del giorno sarà limitato alla discussione dei soli argomenti oggetto della convocazione.

Art. 28

Sono istituiti i Gruppi locali dell'Associazione, i quali:

a) riuniscono gli associati di una Regione o di più regioni limitrofe;

b) sono diretti da un Segretario di Gruppo, convalidato dal Consiglio Direttivo che, con rappresentanza ufficiale, può, all'occasione, essere a ciò delegato dal Presidente;

c) organizzano riunioni periodiche per discutere problemi culturali, deontologici e sociali;

d) non stabiliscono norme, attività, iniziative che non siano precedentemente

	approvate dal Consiglio Direttivo;	
	e) dovranno autofinanziarsi solo in casi eccezionali. Potranno usufruire di	
	sovvenzioni, nella misura che verrà caso per caso stabilita tra il Segretario del	
	gruppo ed il Consiglio Direttivo.	
	Art. 29	
	Proposte di modifiche dello statuto da parte degli Associati saranno inviate per	
	iscritto al Presidente, firmate da cinque soci, non meno di un mese prima	
	dell'assemblea. Il Presidente dovrà provvedere al loro inserimento nell'ordine del	
	giorno dell'assemblea stessa.	
	Art. 30	
	Il Consiglio Direttivo potrà, a maggioranza, decidere di proporre all'assemblea una	
	modifica dello statuto, che dovrà essere inserita nell'Ordine del giorno della	
	convocazione dell'Assemblea stessa.	
	Art. 31	
	Il Collegio dei Probiviri agisce sotto la presidenza del membro più anziano di età e	
	dovrà esplicitare le seguenti funzioni: cercare di comporre le vertenze	
	eventualmente insorte fra soci; in caso di vertenza fra un socio e un Ente o un	
	privato, per questioni riguardanti l'attività professionale, decidere se intervenire o	
	meno a favore del socio; stabilire quanto si può fare al riguardo, e d'accordo con il	
	Consiglio Direttivo prendere tutte le misure necessarie; decidere sui provvedimenti	
	da adottarsi nei confronti dei soci che abbiano violato lo statuto dell'Associazione,	
	sia con il non rispettare le regole deontologiche, sia col mettere in cattiva luce la	
	professione nei confronti di Enti e/o privati.	
	Art. 32	
	La denuncia di infrazione e le richieste d'intervento andranno presentate per iscritte	

al Presidente dell'Associazione, il quale, dopo averne informato il Consiglio Direttivo, le trasmetterà al Collegio dei Probiviri, indirizzandole al membro più anziano.

Art. 33

Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri potrà infliggere ai soci sono:

a) ammonimento;

b) censura;

c) espulsione.

Tali sanzioni verranno comunicate all'interessato, mediante raccomandata personale ed al Presidente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili di fronte all'Assemblea, la quale delibererà con voto segreto.

Il ricorso deve essere inviato per iscritto al Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede del Tesoriere almeno una volta all'anno per la verifica e l'approvazione del bilancio.

La riunione deve comunque precedere l'Assemblea generale che, a sua volta, fa votare la relazione finanziaria del Tesoriere (articolo 26).

ART. 35 – LE RAPPRESENTANZE REGIONALI

Il Consiglio Direttivo nomina, in ciascuna delle regioni d'Italia o stati esteri in cui sono presenti dei soci AIVPA, un referente regionale. Il referente regionale dev'essere un socio AIVPA in regola con il pagamento delle quote sociali e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione. Il referente regionale, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, funge da rappresentante dell'AIVPA nella

	regione di appartenenza, curando i rapporti con le realtà veterinarie locali, sia	
	pubbliche che private. Qualunque decisione da prendere o attività da svolgere a	
	livello locale inerente alle attività dell'Associazione deve essere preventivamente	
	concordata dal Referente Regionale con il Consiglio Direttivo ed autorizzata da	
	quest'ultimo	
	ART. 36 – COMITATO SCIENTIFICO	
	ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE	
	Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la	
	produzione tecnico scientifica della Società.	
	Il Coordinatore è il Presidente.	
	Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura, anche nel rispetto	
	di quanto stabilito dal Codice Etico della Società, la pubblicazione e	
	l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società.	
	Il comitato verificherà la qualità della produzione scientifica utilizzando indici di	
	produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica	
	internazionale.	
	Art. 37	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed	
	immobili che diverranno proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva	
	costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.	
	E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di	
	gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	Art. 38	
	Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere richiesta da almeno i due terzi dei	

soci. In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità..

Art. 39

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali
previste dalla legge.
